



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE "POLIZIA LOCALE e PROTEZIONE CIVILE"

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per il noleggio a canone fisso di un dispositivo per la rilevazione della velocità dei veicoli con servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per 36 mesi, tramite "Richiesta di Offerta" (RdO) aperta nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MePA).

Importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso € 72.000,00 (iva esclusa), ovvero (€ 2.000,00 per noleggio mensile x 36 mesi)

CIG:7375676860

SEZIONE I – INFORMAZIONI CONCERNENTI L'APPALTO

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale, viene pubblicato sulla base della **deliberazione del Giunta Comunale** n. 126 del 10 agosto 2017, della determinazione del Dirigente dell'Unità di Direzione "Polizia Locale e Protezione Civile" n. 261 del 29 dicembre 2017 con la quale si è, tra l'altro, stabilito di individuare, mediante lo svolgimento di una procedura negoziata telematica, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico con il quale stipulare il contratto avente ad oggetto "Noleggio a canone fisso di una postazione per la rilevazione della velocità dei veicoli con servizio di manutenzione ed assistenza tecnica per 36 mesi".

Descrizione del progetto:

Installazione di un dispositivo omologato fisso per la rilevazione della velocità per l'intero arco della giornata, su apposita piazzola in cemento, sulla S.S. 658 Potenza-Melfi, km 5+100, lato sx direzione di marcia Melfi, strada dotata di decreto Prefettizio prot. n. 222/05/Area IV del 10 marzo 2010.

Servizio di noleggio di un dispositivo elettronico, con acquisizione automatica dei dati relativi agli accertamenti di violazione alle norme del Codice della Strada rilevati dal sistema e della relativa documentazione fotografica nel software gestionale in uso al Comando.

Più specificatamente l'appalto prevede:

- a) il noleggio, il trasporto, il montaggio ed il collaudo di un dispositivo elettronico perfettamente funzionante e connesso, per il rilievo delle violazioni dell' art. 142 del Codice della Strada, in assenza dell'organo di Polizia Stradale e, quindi, con contestazione differita della violazione, ai sensi di legge; il sistema deve essere perfettamente funzionante e connesso;
- b) tutte le opere civili necessarie e funzionali allo stesso;
- c) la copertura assicurativa per atti vandalici, incendio, furto e rapina, eventi metereologici;
- d) la manutenzione ordinaria;
- e) la manutenzione straordinaria, in caso di guasto o anomalia della strumentazione fornita, da prestarsi presso laboratori aziendali a cura e spese dell'aggiudicatario;

- f) il rilascio della certificazione SIT di taratura e la dichiarazione di conformità annualmente;
- g) la fornitura di un flash a led;
- h) la fornitura di un auto box smart per alloggiamento della strumentazione in argomento (dispositivo e flash);
- i) la fornitura della segnaletica stradale necessaria;
- j) idoneo hardware e licenza d'uso del software di gestione dell'apparecchiatura elettronica installata, che consente, attraverso un data center da installare presso la sede del Comando di Polizia Locale, l'acquisizione delle immagini e delle relative informazioni (data e ora dei transiti, località, velocità rilevata, targa del veicolo ecc.), registrate dal dispositivo di rilevazione di infrazioni posto in periferia, per lo svolgimento di tutte le operazioni di analisi dei transiti, al fine di consentire alla Polizia Locale l'accertamento, la convalida e la successiva verbalizzazione; il servizio deve comprendere eventuali rete di telecomunicazione tra il sistema di rilevamento ed il centro di controllo, compresi eventuali canoni per l'utilizzo delle linee;
- k) il livello centrale dovrà consentire la consultazione dei dati e delle immagini ricevute dal sistema di rilevamento con disponibilità 24 ore continuative, e dovrà garantire le seguenti funzionalità: funzioni di scambio dati con il sistema di verbalizzazione in uso presso il Comando di Polizia Locale; predisposizione per la funzione di scambio dati con altre applicazioni (ad esempio PRA/MCTC per generalità proprietari veicoli, elenco veicoli rubati, ecc.); archiviazione delle immagini ricevute.

Inoltre il sistema dovrà essere in grado in maniera automatica e senza alcun intervento manuale dell'operatore di Polizia Locale, destinato alla validazione degli accertamenti, di oscurare o comunque rendere non riconoscibile in maniera permanente e fin dall'origine dei dati informatici, ogni altro veicolo o utente della strada non interessato direttamente dall'infrazione accertata dal dispositivo di rilievo;

- i) unitamente all'apparecchiatura elettronica in argomento dovrà essere fornito al Comando di Polizia Locale copia del provvedimento completo di omologazione e, per tutto il tempo necessario alla definizione dei procedimenti, ogni ulteriore documentazione necessaria a sostenere eventuali eccezioni sollevate innanzi all'Autorità amministrativa e giudiziaria preposta;
- l) il software fornito dovrà essere in grado di poter creare una "black list" di targhe di veicoli che possa essere confermata automaticamente con quelle dei veicoli rilevati dal sistema evidenziandone la coincidenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 sono subappaltabili le seguenti prestazioni:

- a) installazione della postazione su apposita piazzola in cemento;
- b) collaudo dell'intero apparato;
- c) manutenzione;
- d) rilascio del certificato SIT di taratura annuale e dichiarazione di conformità.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le prestazioni del servizio che intende subappaltare, tra quelle ammesse dalla stazione appaltante; in mancanza di tale indicazione il sub appalto è vietato.

Nella BUSTA virtuale A dovrà essere trasmessa anche una relazione-progetto che illustri il

funzionamento delle componenti hardware e software della strumentazione elettronica fornita.

Sulla scorta di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, si precisa che per l'affidamento della fornitura in oggetto è possibile escludere preventivamente la stima dei costi della sicurezza relativi a rischi interferenziali e pertanto non sussiste l'obbligo di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. (ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3 -bis, del D.Lgs. n. 81/2008).

Il concorrente, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, dovrà tener conto, nella formulazione dell'offerta economica, ed espressamente indicarli nella stessa, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tali costi sono a carico del concorrente e compresi nel prezzo offerto.

L'appalto verrà remunerato con fondi comunali.

Si da atto che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto si tratta di un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva).

Il pagamento in favore dell'aggiudicatario sarà effettuato secondo quanto stabilito dall'art. 11 del capitolato speciale d'appalto.

Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di ogni spesa connessa e accessoria alla regolare esecuzione dell'appalto.

La documentazione di gara, costituita dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto e dal Manuale d'uso del sistema MePA, è disponibile sul seguente sito internet: www.comune.potenza.it - Amministrazione Trasparente - sezione bandi di gara e contratti.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del minor prezzo *ex art.* 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (vds. sezione III del presente disciplinare).

Anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in materia di raggruppamenti temporanei, si precisa che la prestazione oggetto dell'appalto è unica.

Gli operatori economici che sono interessati a fornire i propri servizi devono essere registrati ed abilitati alla piattaforma MePA di CONSIP.

I soggetti ammessi a partecipare alla gara sono quelli individuati dall'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; per i consorzi di cui alle lettere b) e c), i raggruppamenti e i consorzi ordinari, costituiti o da costituire, nonché per le reti di impresa si applicano le disposizioni contenute negli artt. 47 e 48 del medesimo decreto.

Per quanto concerne i requisiti di partecipazione, si rinvia alla successiva Sezione II.

Responsabile del procedimento è dott.ssa Anna Bellobuono, Dirigente dell'Unità di Direzione "Polizia Locale e Protezione Civile" – tel. 0971.415764 - fax 0971.415755 - e-mail segreteria.comando@comune.potenza.it.

Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) aperta sulla piattaforma MePA seguendo le specifiche indicazioni sul funzionamento della stessa contenute nel Manuale d'uso (*Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso, aggiornato al 09 ottobre 2017*), messo a disposizione sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione Guide e Manuali. Un esemplare cartaceo del Manuale in argomento viene allegato al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale.

Le disposizioni del suddetto Manuale, ove applicabile, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, queste ultime prevarranno fatta eccezione per le parti in cui è previsto un funzionamento automatico della piattaforma MePA.

In ogni caso i contenuti del presente disciplinare conformano, nelle parti divergenti, le

corrispondenti parti del capitolato speciale, con la conseguenza che in presenza di difformità, prevalgono le previsioni del presente disciplinare rispetto a quelle del capitolato speciale.

La documentazione e l'offerta economica devono essere redatte e trasmesse al sistema in formato elettronico attraverso la piattaforma MePA. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del MePA.

Il termine di ricezione **delle offerte** è fissato **A PENA DI ESCLUSIONE**, entro le ore **13,30** del giorno 22/02/2018,

Più specificatamente è prevista:

1. una BUSTA virtuale "A" documentazione amministrativa", per il cui contenuto si rinvia alle successive Sezioni V, VI e VII;
2. una BUSTA virtuale "B" contenente l'offerta economica.

Qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà essere sottoscritto dal concorrente con firma digitale. Qualora non fosse possibile disporre dell'originale di un documento in formato elettronico e firmato digitalmente dall'Ente certificatore, le ditte dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea, firmata digitalmente, accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Si evidenzia che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MePA non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. Il Manuale d'uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MePA forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

I concorrenti esonerano il comune di Potenza da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema MePA ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Le offerte e tutta la documentazione alle stesse allegata dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.

La prima seduta pubblica nella quale si procederà alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa, è fissata per le ore **10,00 del giorno 26/02/2018** presso il Comando della Polizia Locale sito in via Nazario Sauro. Le operazioni di gara avranno inizio all'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti dovesse essere presente. Le sedute pubbliche saranno accessibili – **anche tramite il sistema MePA** - a chiunque vi abbia interesse. Tuttavia, solo i soggetti legittimati per legge (vale a dire i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti) potranno formulare richieste e/o osservazioni da inserire a verbale. La stazione appaltante, in ragione delle proprie esigenze, potrà posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica. In ogni caso, il calendario delle sedute pubbliche sarà reso noto tramite l'area "COMUNICAZIONI" del MePA (ex artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo, saranno fatte oltre che nell'area COMUNICAZIONE anche mediante pec o strumento analogo negli altri Stati membri.

In forza di quanto disposto dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, l'**offerta** presentata da ciascun concorrente sarà da ritenersi per lo stesso **vincolante per 180 (centottanta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

La stazione appaltante, conformemente a quanto previsto dall'art. 21-*sexies* della legge 241/1990 e ss.mm.ii., si riserva, con preavviso di almeno 3 (tre) mesi, formalizzato mediante raccomandata con

avviso di ricevimento, la facoltà di ricorrere al **recesso unilaterale** dal contratto laddove dovessero sussistere motivi di pubblico interesse.

Qualora venga esercitata tale facoltà, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcuna indennità e ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quelli legittimamente maturati a fronte delle prestazioni rese sino al momento in cui il recesso unilaterale, sulla base della comunicazione formalizzata dalla stazione appaltante, diviene operativo.

La presente gara e l'esecuzione del contratto sono soggetti alla **normativa vigente** e, in particolare, a:

- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
- decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii.;
- legge della regione Basilicata n. 41/2009 e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Manuale d'uso del Sistema di *e-Procurement* per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all'offerta al prezzo più basso aggiornato alla data del 09/10/2017;

Sarà inoltre ottemperata la normativa sopravvenuta applicabile nel corso dell'espletamento della procedura di selezione e dell'esecuzione del contratto

La valutazione di congruità delle offerte che dovessero apparire anormalmente basse avverrà secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Le dichiarazioni e i documenti, con esclusione di quelli afferenti all'offerta economica, possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, da rendere comunque entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi del precitato comma dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili, e pertanto non oggetto di soccorso istruttorio, le offerte di cui all'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Eventuali **chiarimenti** di carattere amministrativo e di carattere tecnico potranno essere richiesti all'ufficio Segreteria del Comando di Polizia Locale (tel. 0971 415764 – fax 0971 415755 – mail: segreteria.comando@comune.potenza.it). I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al quinto giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte. Le risposte ai chiarimenti richiesti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura che rivestono carattere di interesse generale saranno pubblicate nell'area COMUNICAZIONI del MePA.

SEZIONE II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Con riferimento ai **requisiti d'ordine generale**, si rammenta che **non** saranno ammessi i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione previste da:

- a) art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (requisiti d'ordine generale);
- b) art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 (contemporanea partecipazione alla gara in forme diverse);
- c) art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (divieto di contrarre per gli operatori che hanno concluso contratti o conferito incarichi ai soggetti indicati nel medesimo articolo);

Non sarà, inoltre, ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti che non siano in regola con la

normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).

I requisiti di **ordine generale**, che in quanto tali **non** potranno essere oggetto di avvalimento, dovranno essere posseduti, **A PENA DI ESCLUSIONE**:

- 1) nel caso di *impresa individuale, società commerciale, società cooperativa*, dall'impresa/società concorrente;
- 2) nel caso di *consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane*, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre;
- 3) nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre;
- 4) nel caso di *raggruppamento temporaneo*, o di *consorzio ordinario*, o di *GEIE* (già costituiti o da costituire) o di *aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete* (di seguito *rete di imprese*), da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, la rete o il GEIE.

In ordine ai **requisiti di idoneità professionale**, si evidenzia che i concorrenti dovranno risultare: iscritti alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza per attività coincidenti con quella oggetto della presente procedura di appalto;

I requisiti di **idoneità professionale**, che in quanto tali **non** potranno essere oggetto di avvalimento, dovranno essere posseduti, **A PENA DI ESCLUSIONE**:

- 1) nel caso di *impresa individuale, società commerciale, società cooperativa*, dall'impresa/società concorrente;
- 2) nel caso di *consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane*, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre;
- 3) nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio e da tutti i consorziati per i quali il consorzio concorre;
- 4) nel caso di *raggruppamento temporaneo*, o di *consorzio ordinario* o di *GEIE* (già costituiti o da costituire) o di *rete di impresa*, da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio ordinario, la rete o il GEIE.

Con riferimento alla **capacità economica e finanziaria** i concorrenti dovranno dimostrarla tramite dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, da cui si rilevi:

- a) un fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto dell'appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data della presente procedura di gara, per un importo minimo non inferiore al doppio dell'importo a base di gara, ossia non inferiore a € 144.000,00;
- b) la copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (vds. anche il capitolato speciale d'appalto), con un massimale di almeno € 1.500.000,00 valido per tutti il periodo del contratto.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. le richieste *de quibus* sono richieste al fine di assicurare alla stazione appaltante che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.

Anche in considerazione delle disposizioni in materia dettate dall'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, laddove non sia in grado di attestare quanto innanzi precisato per fondati e comprovati motivi, il concorrente potrà dimostrare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento utile a tale scopo. Tanto la documentazione concernente i "fondati motivi" quanto quella volta a dimostrare la capacità economica e finanziaria dovranno essere inserite nella virtuale "busta A documentazione amministrativa". La fondatezza dei "fondati motivi" e l'idoneità della capacità economica e finanziaria sarà valutata in seduta pubblica; la stazione appaltante potrà invitare il concorrente a trasmettere, entro il termine perentorio all'uopo fissato, i chiarimenti ed i documenti eventualmente occorrenti.

Il requisito di **capacità economica e finanziaria** dovrà essere posseduto **A PENA DI ESCLUSIONE**:

- 1) nel caso di *impresa individuale, società commerciale, società cooperativa*, dall'impresa/società concorrente;
- 2) nel caso di *consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane*, dal consorzio;
- 3) nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio o dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni o, mediante avvalimento, dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
- 4) nel caso di *raggruppamento temporaneo*, o di *consorzio ordinario* o di *GEIE* (già costituiti o da costituire) o di *rete di impresa*, dall'impresa capogruppo nella misura minima del 40% e di ciascuna impresa mandante nella misura minima del 10%. Il requisito dovrà risultare, sia pure cumulativamente, posseduto per intero. Si rammenta che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Con riferimento alla **capacità tecnica e professionale**, i concorrenti dovranno dimostrarla mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui si rilevi:

- di aver effettuato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando servizi analoghi a quella oggetto della presente gara a favore di Pubbliche Amministrazioni, di importo complessivo almeno pari all'importo posto a base di gara.

Il requisito di **capacità tecnica e professionale** dovrà essere posseduto **A PENA DI ESCLUSIONE**:

- 1) nel caso di *impresa individuale, società commerciale, società cooperativa*, dall'impresa/società concorrente;
- 2) nel caso di *consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane*, dal consorzio;
- 3) nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio o dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni o, mediante avvalimento, dalle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto;
- 4) nel caso di *raggruppamento temporaneo*, o di *consorzio ordinario* o di *GEIE* (già costituiti o da costituire) o di *rete di impresa*, dall'impresa capogruppo nella misura minima del 40% e di ciascuna impresa mandante nella misura minima del 10%. Il requisito dovrà risultare, sia pure cumulativamente, posseduto per intero. Si rammenta che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Sempre ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto il possesso della **certificazione di qualità** conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e successivi aggiornamenti, relativamente alle prestazione oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, qualora l'operatore non sia in grado di ottenere tale certificazione entro i termini richiesti per motivi non imputabili all'operatore medesimo, potrà produrre prove reattive all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.

Il predetto requisito dovrà essere posseduto:

1. nel caso di *impresa individuale, società commerciale, società cooperativa*, dall'impresa/società concorrente;
2. nel caso di *consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi fra imprese artigiane*, dal consorzio;
3. nel caso di *consorzio stabile*, dal consorzio o da un consorziato per il quale il consorzio concorre o, mediante avvalimento, da un consorziato/i non designato per l'esecuzione del contratto;
4. nel caso di *raggruppamento temporaneo*, o di *consorzio ordinario* o di *GEIE* (già costituiti o da costituire) o di *reti di imprese*, almeno dalla capogruppo.

Il possesso del sistema di qualità o l'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità dovrà essere dimostrato:

- nel primo caso producendo la certificazione dell'organismo di accreditamento che l'ha rilasciata (in originale o fotocopia semplice corredata da dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 19 e 47

del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa che ne attesti la conformità all'originale ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso);

- nel secondo caso producendo documentazione idonea a dimostrare l'impossibilità di ottenere i certificati nei termini richiesti per motivi non imputabili a loro e che le misure proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

La certificazione o la documentazione anzidette dovranno essere inserite nella busta virtuale "A – Documentazione amministrativa".

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 81, comma 2 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del **sistema AVCPass**, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012.

SEZIONE III - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – unità di misura dell'offerta scelta: "valori al ribasso".

Il sistema procederà automaticamente alla predisposizione della classifica dei partecipanti alla gara con la sintesi dell'offerta economica complessiva.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente, fra quelli ammessi a partecipare, che avrà proposto la migliore offerta. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte economiche complessive identiche sarà avviato "*l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall' art. 77 del R.D. 827/1924*", all'esito del quale in caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del primo classificato mediante sorteggio che si svolgerà in prosieguo di seduta anche nella ipotesi di assenza dei concorrenti interessati.

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'aggiudicatario che abbia regolarmente fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d'ufficio, in possesso di tutti i requisiti generali dichiarati.

SEZIONE IV – DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs. 50/2016 verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali, si accerti che le relative **offerte** sono **imputabili ad un unico centro decisionale**. L'esclusione riguarderà l'intero raggruppamento qualora le richiamate fattispecie riguardino anche soltanto uno dei soggetti associati o consorziati.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. Atteso che in caso di inosservanza del divieto si applica l'art. 353 del codice penale, la stazione appaltante, laddove dovesse riscontrare il verificarsi della fattispecie, escluderà dalla gara sia il consorzio che il consorziato ovvero il raggruppamento (costituito o da costituire) del quale gli stessi facciano parte, e segnalerà senza indugio il fatto alla competente autorità giudiziaria.

L'art. 48, comma 7 primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 vieta inoltre ai concorrenti di partecipare alla gara:

- a) in più di un **raggruppamento temporaneo** e/o in più di un **consorzio ordinario** (costituito o da costituire);
- b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario (costituito o da costituire).

Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara:

- nell'ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente;

- nella ipotesi di cui alla lett. b), tanto il concorrente che partecipi in forma individuale quanto i raggruppamenti o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca.

In materia di **avvalimento**, l'art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, infine, non consente, **a pena di esclusione**, che alla medesima gara prendano parte:

- due o più concorrenti che si avvalgano della medesima impresa ausiliaria;
- sia l'impresa ausiliaria (in proprio o associata o consorziata) che quella che si avvale dei suoi requisiti.

Conseguentemente, laddove dovessero verificarsi le indicate fattispecie, la stazione appaltante escluderà:

- nel primo caso, tutti i concorrenti che abbiano dichiarato di avvalersi delle medesima impresa ausiliaria;
- nel secondo caso, sia il concorrente che abbia dichiarato di avvalersi dell'impresa ausiliaria, quanto l'impresa ausiliaria medesima, laddove partecipi in proprio alla gara, ovvero l'associazione o il consorzio (costituito o da costituire) del quale la stessa faccia parte.

Resta inteso che anche per le imprese ausiliarie o, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice che intendano utilizzare, mediante avvalimento, i requisiti di qualificazione maturati da consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, anche per queste ultime ricorrono le ragioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle precisate alla lett. m). Qualora dovesse verificarsi il predetto caso, l'esclusione si estenderà all'intero raggruppamento o consorzio anche se la richiamata fattispecie (imputabilità ad un unico centro decisionale) investa soltanto uno dei soggetti riuniti o consorziati.

SEZIONE V - CONTENUTO DELLA “BUSTA A”

All'interno della virtuale “busta A - documentazione amministrativa” dovrà essere contenuto quanto appresso specificato:

1) Documento di gara unico europeo (DGUE) - *ALLEGATO 1* -.

Il DGUE debitamente compilato deve essere accompagnato da copia del documento di identità valido del sottoscrittore. Qualora il DGUE sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, andrà allegata copia autenticata della relativa procura.

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice

In caso di avvalimento o in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice che intendano utilizzare, mediante avvalimento, i requisiti di qualificazione maturati da consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

Per la compilazione del DGUE occorre fare riferimento:

- alla Circolare – riportata in calce al medesimo DGUE - del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 n. 3 - Linee guida per la compilazione del modello di formulario di

Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (Ue) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicata in G.U. n. 174 del 27/07/2016;

- **al comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016.**

Il DGUE deve essere sottoscritto:

- *nel caso di **impresa singola** (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016) ovvero di **consorzi** (art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016) ovvero di **raggruppamento temporaneo** (art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016) o di **consorzio ordinario** (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) o di **GEIE** (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016) già costituiti*, dal legale rappresentante del concorrente;
- *nel caso di **raggruppamento temporaneo** (art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016) o di **consorzio ordinario** (art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) o di **GEIE** (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 50/2016) da costituire*, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- *nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete** (art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016):*
 1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 2. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 3. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Il documento potrà essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, andrà allegata copia autenticata della relativa procura.

In caso di **cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria**, tale circostanza dovrà essere in ogni caso evidenziata.

2. Documenti e/o dichiarazioni rese ai **sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ed accompagnate da copia del documento di identità valido del sottoscrittore, relativamente alle seguenti circostanze:**

- a) di avere un fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto dell'appalto, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data della presente procedura di gara, per un importo minimo non inferiore al doppio dell'importo a base di gara, ossia non inferiore a € 144.000,00;
- b) di avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui all'art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di avere una copertura assicurativa che copra pienamente per danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali con un massimale di almeno € 1.500.000,00 valido per tutto il periodo del contratto;
- c) di aver effettuato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente bando servizi analoghi a quella oggetto della presente gara a favore di Pubbliche Amministrazioni, di importo complessivo almeno pari all'importo posto a base di gara.
- d) **di essere disponibile** ad avviare il servizio sotto riserva di legge, anche nelle more della

sottoscrizione del contratto;

- e) **di aver preso** visione di tutta la documentazione di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, manuale d'uso del MePA) all'uopo posta in visione dalla stazione appaltante e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, prescrizioni e modalità in essa contenute e di impegnarsi a rispettarle;
- f) **di autorizzare**, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge n. 241/1990 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di non autorizzare l'accesso alle parti relative alle schede tecniche allegate alla relazione/progetto che saranno espressamente indicate con la presentazione delle stesse, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

g) I requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) ed f-ter) del Codice degli appalti;

(in caso di avvalimento o in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice che intendano utilizzare, mediante avvalimento, i requisiti di qualificazione maturati da consorziate non designate per l'esecuzione del contratto,) laddove sia in tutto o in parte sprovvisto dei requisiti speciali indicati nella precedente Sezione II e fermo restando i limiti nella stessa indicati, il concorrente potrà partecipare alla presente gara avvalendosi di quelli di altro soggetto, denominato “impresa ausiliaria” che ne sia in possesso. A tal fine, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva (nella parte II, Sezione C, del DGUE di cui all'**ALLEGATO 1**) con cui il concorrente indica specificamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - **ALLEGATO 1** - dell'Impresa ausiliaria. Il DGUE debitamente compilato deve essere accompagnato da copia del documento di identità valido del sottoscrittore. Qualora il DGUE sia firmato da un procuratore del legale rappresentante, andrà allegata copia autenticata della relativa procura. La parte II, Sezione B del DGUE dovrà contenere con l'indicazione dei soggetti precedentemente indicati al punto 2);
- dichiarazione sostitutiva dell'impresa ausiliaria - **ALLEGATO 2** - sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, con la quale:
 1. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 2. si obbliga verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 3. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata, né è stata indicata quale impresa ausiliaria di altro concorrente.La dichiarazione deve essere accompagnata da copia del documento di identità valido del sottoscrittore. Qualora sia firmata da un procuratore del legale rappresentante, andrà allegata copia autenticata della relativa procura.
- contratto, in originale o in copia autentica, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire gli occorrenti requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, le specificazioni dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto.

2a) (nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti) scrittura privata autenticata, in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nel

predetto atto dovrà essere precisato o dovrà, comunque, chiaramente evincersi il tipo di raggruppamento (orizzontale) e dovrà, altresì, essere indicata la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e la parte dell'appalto che ciascuna impresa raggruppata eseguirà. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

- 2b)** (nel caso di *consorzi ordinari* ovvero di ***GEIE già costituiti***) **atto costitutivo**, in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, **del consorzio o del GIEIE**. Si precisa che dall'atto costitutivo dovrà evincersi il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione di ciascuna impresa e la parte dell'appalto che ciascuna impresa eseguirà. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- 2c)** (nel caso di ***raggruppamenti temporanei da costituire***) - **dichiarazione di impegno**, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, a costituire il raggruppamento temporaneo ed a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Nella predetta dichiarazione dovrà essere altresì precisato il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento e la parte dell'appalto che ciascuna impresa raggruppata eseguirà. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- 2d)** (nel caso di *consorzi ordinari* ovvero di ***GEIE da costituire***) – **dichiarazione di impegno**, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, a costituire consorzio ordinario o GEIE ed a conferire mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza di uno di essi, detto mandatario. In tale dichiarazione dovrà essere altresì precisato il tipo di raggruppamento (orizzontale), la quota di partecipazione di ciascuna impresa e la parte dell'appalto che ciascuna impresa eseguirà. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 83, comma 8, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
- 2e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- 2f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:**
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- 2g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

3) garanzia/e a corredo dell'offerta di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, dei seguenti importi, da prestare secondo quanto indicato nella successiva Sezione VII: € **1.440,00** (euro millequattrocentoquarantaquattro/00), corrispondenti al 2% dell'importo complessivo a base di gara, come indicato nella precedente sezione I);

4) certificazione di qualità conforme alle vigenti norme UNI EN ISO, relativa alle prestazioni oggetto dell'appalto;

5) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara;

6) Relazione-progetto che illustri il funzionamento delle componenti hardware e software del dispositivo proposto.

SEZIONE VI - CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alle **dichiarazioni inerenti l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016**, si fa presente che:

- l'espressione "socio di maggioranza" di cui al comma 3 dell'articolo si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50%);
- in caso di esistenza di procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, anche con riferimento a questi sussiste in capo al concorrente e all'eventuale impresa ausiliaria l'onere di presentare le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a g) e comma 2;
- in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui al comma 1, lettere da a) a g) e comma 2 anche con riferimento agli amministratori, agli institori, ai procuratori generali e ai procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza o titolari di poteri gestori e continuativi ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; con riferimento ai soggetti cessati dalla carica, nel caso

di condotta penalmente sanzionata, resta ferma la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione nei loro confronti.

Tenuto conto delle disposizioni dettate dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 in materia di **avvalimento o di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice** e fermo restando quanto al riguardo precisato nella precedente Sezione II, si fa presente che, qualora il concorrente intenda avvalersi di differenti imprese ausiliarie, fermo restando, ai sensi dell'art. 89, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, che l'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto, la documentazione di cui al punto 3) della precedente Sezione V dovrà essere prodotta per ciascuna impresa ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, la stazione appaltante provvederà a trasmettere all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento intervenute nel corso della presente gara.

SEZIONE VII – “GARANZIA PROVVISORIA”

La garanzia di cui al punto 3 della Sezione V, dovrà essere prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. Più in particolare, l'offerta dovrà essere corredata:

- nel caso si opti per la **cauzione**, da documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della stessa in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con bonifico, in assegni circolari oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria Comunale – Banca Popolare di Bari – viale Marconi, 194 – Potenza – (c/c 209 –ABI 05424 CAB 04297 CODICE IBAN IT 83 E054 2404 2970 0000 0000 209) - o presso una sezione di tesoreria provinciale.

In tal caso, ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta dovrà essere corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Quanto previsto dal precitato comma 8 ed appena enunciato, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Qualora opti per la **cauzione**, il concorrente dovrà indicare, ai fini della restituzione della cauzione stessa, le coordinate bancarie di riferimento;

- nel caso si opti per la **fideiussione**, da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis, del D.Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del medesimo decreto.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 93, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la fideiussione dovrà, altresì, prevedere un termine di validità non inferiore a **180 (centottanta)** giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione dovrà inoltre prevedere espressamente:

- **A PENA DI ESCLUSIONE**, l'impegno del garante, verso il concorrente, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto in favore del concorrente medesimo, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
- la precisazione che detto impegno è riferito al rilascio della cauzione definitiva meglio individuata nella successiva Sezione XII;
- il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della fideiussione tanto in caso di esclusione del concorrente causa il mancato possesso dei requisiti dichiarati tanto in caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011;
- la rinuncia, da parte del garante, sia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, sia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività, cioè il pagamento dell'importo dovuto dal garante stesso alla stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della stazione appaltante medesima, formulata mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- l'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante la garanzia per una durata massima di ulteriori 90 (novanta) giorni nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione (la mancata trasmissione del rinnovo della garanzia alla stazione appaltante sarà **CAUSA DI ESCLUSIONE**);
- che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro competente sarà quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Al fine di agevolare la presentazione della garanzia, nell'**ALLEGATO 3** è riportato lo schema del foglio aggiuntivo/intercalare/appendice che potrà essere utilmente impiegato per assolvere correttamente a quanto sopra richiesto.

Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE o di rete di imprese non ancora costituiti, la fideiussione dovrà essere intestata, **A PENA DI ESCLUSIONE**, a tutte le imprese che intendano costituire il raggruppamento o il consorzio o il GEIE o la rete e sottoscritta, in caso di polizza assicurativa, oltre che dal garante, dall'impresa mandataria.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.** L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui

ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o **rating di impresa** o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (*Energy Service Company*) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE o di rete di imprese la garanzia potrà essere ridotta solo qualora tutti i componenti il raggruppamento, il consorzio ordinario, o il GEIE o la rete di imprese siano in possesso delle certificazioni in argomento.

In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia potrà essere ridotta solo nel caso in cui le predette certificazioni siano possedute dal consorzio.

Ai fini dello svincolo della garanzia, la comunicazione prevista dall'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 sarà effettuata ai concorrenti non aggiudicatari mediante posta, posta elettronica certificata inoltrati all'indirizzo ovvero al numero all'uopo indicati dal concorrente nella DGUE di cui all'ALLEGATO 1.

SEZIONE VIII – CONTENUTO DELLA “BUSTA B”

All'interno di ciascuna delle buste virtuali “B” – offerta economica dovrà essere contenuta l'offerta da formulare.

Non sono ammesse e saranno, pertanto, **ESCLUSE** offerte economiche alla pari, in aumento, condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento solo ad alcune parti dell'appalto.

Saranno, infine, **ESCLUSE** le offerte che non rechino l'indicazione **dei costi della manodopera e degli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di difficoltà ad essere inseriti in modo ben dettagliata i predetti costi nel modulo prestabilito dal sistema MePA gli stessi dovranno essere specificatamente indicati alla stazione appaltante.

SEZIONE IX – GIUSTIFICAZIONI

Qualora la prima migliore offerta risultasse anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante richiederà, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti.

In forza di quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, le spiegazioni potranno riguardare, a titolo esemplificativo:

- l'economia del metodo di prestazione del servizio;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- l'originalità dei servizi proposti.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Le spiegazioni di cui alla presente sezione potranno non essere richieste in caso di un'unica offerta ammessa.

SEZIONE X - PROCEDURA PER LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

La stazione appaltante, nel giorno fissato, procederà in seduta pubblica a prendere atto delle buste virtuali trasmesse sul MePA, e all' **apertura della virtuale “busta A – documentazione amministrativa”** - verificando la completezza e la regolarità di quanto in essa contenuto, nonché laddove ricorra la fattispecie, esprimendosi in ordine alla documentazione prodotta ai sensi dall'art. 86, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, e all'individuazione dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara.

Nel caso in cui non si concludono nel giorno stabilito, i lavori proseguiranno in **successive sedute pubbliche**, nelle date e negli orari di volta in volta fissati e resi noti tramite pubblicazione di apposito avviso nell'area Comunicazione del MePA. Si procederà, sempre in seduta pubblica all'apertura della busta contenente l'offerta economica. L'accesso alla componente economica delle offerte, consentirà di visualizzare immediatamente per ogni concorrente il valore economico complessivo dell'offerta; valutate le singole offerte economiche, si procederà, a chiudere la graduatoria generata dal sistema MePA e a mostrare la classifica.

Completate le suddette operazioni, sulla base di quanto precisato dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si procederà a verificare se siano o meno presenti offerte anomale. Qualora l'offerta del concorrente primo classificato non risulti anomala, si procederà a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

Laddove, invece, si verifichi la fattispecie, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà, a richiedere per iscritto la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Il RUP procederà in una o più sedute riservate, alle conseguenti valutazioni di congruità nel rispetto di quanto disposto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e della procedura fissata dal comma 5 del medesimo articolo. Le risultanze della valutazione di congruità saranno rese note in apposita seduta pubblica la cui data verrà resa nota mediante l'area Comunicazioni del MePA.

La stazione appaltante si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sull'area COMUNICAZIONI del MePA.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva comunque la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva** se nessuna delle offerte presentate dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva inoltre di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.

L'organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Basilicata (via Rosica, Potenza), nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.

SEZIONE XI - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

A seguito della proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante, laddove non si sia avvalsa della facoltà di cui all'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ricorrendone i presupposti, procederà all'**aggiudicazione** dell'appalto nel termine di 60 giorni dal deposito dalla chiusura dei verbali di gara e, laddove ricorra la fattispecie, di quelli riportanti l'esito della valutazione delle offerte anomale. Si applicheranno, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art. 33, comma 1, del citato decreto.

Le comunicazioni di ufficio in ordine all'aggiudicazione definitiva, di cui all'art. 76, comma 5, lett. a),

del D.Lgs. 50/2016, saranno effettuate mediante posta elettronica certificata, inoltrata all'indirizzo indicato dal concorrente nel DGUE di cui all'ALLEGATO 1 e sull'area COMUNICAZIONI del sistema MePA.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006, il **diritto di accesso** alle offerte ed agli atti inerenti la verifica dell'anomalia dell'offerta, sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 53, comma 2 lett. c) e lett. d), del D.Lgs. 50/2016, è differito al momento dell'approvazione della proposta di aggiudicazione e cioè al momento dell'aggiudicazione.

Sulla base di quanto espressamente disposto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'**efficacia dell'aggiudicazione** è subordinata alla positiva verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. A tal fine, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, procederà, con riferimento al concorrente risultato migliore offerente, al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti contenute nella "busta virtuale A - documentazione amministrativa". Nel caso i suddetti riscontri non dovessero dare esito positivo, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente ed all'adozione delle misure previste dalla normativa vigente.

In caso di **dichiarazioni mendaci**, la stazione appaltante procederà all'escussione della garanzia prestata a corredo dell'offerta. Inoltre, laddove il concorrente abbia fornito dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti cui alla precedente Sezione II, si provvederà ad informarne la competente Autorità, anche ai fini di cui all'art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del **contratto** avverrà, secondo le regole del MePA, ovvero con la firma del "*documento di stipula*" sottoscritto a mezzo firma digitale dal P.O. e caricato a sistema. Si informa che tutte le spese per/ed in causa del contratto di appalto, di registro, bolli e tasse ed ogni altra nessuna esclusa, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Ai fini della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà prestare alla stazione appaltante la **cauzione definitiva** di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 di cui alla successiva Sezione XII.

La stazione appaltante non intende avvalersi della facoltà prevista dall' artt. 209 del D.Lgs. 50/2016 che contempla e disciplina il deferimento ad **arbitri** di tutte le eventuali controversie sui diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto.

In caso di **fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento** del medesimo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di avvalersi per il completamento dell'opera del disposto di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto l'impresa aggiudicataria, previo accordo con il Comando della Polizia Locale, dovrà attivare il servizio oggetto del contratto.

SEZIONE XII - GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula del contratto, come innanzi evidenziato, l'appaltatore dovrà prestare alla stazione appaltante la **garanzia definitiva** nella misura e nei modi di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Detta garanzia:

- dovrà decorrere dalla data di stipula del contratto e dovrà permanere, per l'importo residuo di cui al comma 5 dell'articolo sopra indicato, per i 12 (dodici) mesi successivi alla data di ultimazione della prestazione;
- dovrà essere espressamente prestata in favore dell'Ente a garanzia del puntuale adempimento, da parte dell'aggiudicatario, di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,

salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

- dovrà espressamente prevedere il diritto della stazione appaltante ad avvalersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per le maggiori spese dalla stessa eventualmente sostenute per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- non potrà prevedere, né espressamente né implicitamente, forme di svincolo diverse da quelle contemplate dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
- dovrà espressamente prevedere la rinuncia, da parte del garante, tanto al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, quanto alla facoltà di eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- dovrà espressamente prevedere la sua operatività, cioè il pagamento dell'importo dovuto dal garante stesso alla stazione appaltante, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante medesima;
- dovrà espressamente prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto. L'impresa di assicurazione dovrà impegnarsi ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il committente, il quale potrà sostituirsi all'appaltatore nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del committente, trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura assicurativa cesserà per riprendere a condizioni da convenirsi con le parti;
- dovrà espressamente prevedere l'impegno del garante a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte;
- dovrà espressamente prevedere che, in caso di controversia tra il garante e la stazione appaltante, il foro competente sia quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.

Nel caso in cui l'aggiudicazione sia effettuata in favore di un raggruppamento di concorrenti, la garanzia dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti.

Onde consentire la celere stipula del contratto, l'aggiudicataria dovrà produrre, nei termini comunicatigli dalla stazione appaltante mediante pec, la garanzia come innanzi esplicitata. In mancanza, la stazione appaltante potrà, senza alcuna formalità, incamerare la cauzione provvisoria. L'Ente potrà richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata dall'Ente a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore sulle somme a qualunque titolo dovute all'appaltatore medesimo.

Alla garanzia di cui alla presente sezione si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

SEZIONE XIII - MODELLI ALLEGATI E TRATTAMENTO DEI DATI

La stazione appaltante, anche sulla scorta di quanto disposto dall'art. 48, comma 2, del D.P.R. 445/2000, ha predisposto gli allegati **modelli di domanda e di dichiarazione**, cui si è fatto riferimento nelle precedenti sezioni, che di seguito si richiamano:

- 1 documento di gara unico europeo (DGUE);
- 2 dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- 2a dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo di imprese;
- 2b dichiarazione di impegno a costituire consorzio ordinario ovvero GEIE;
- 3 appendice alla cauzione provvisoria.

Tanto premesso, si precisa che l'**utilizzo degli schemi di modelli** non è obbligatorio, nel senso che gli

interessati potranno da essi discostarsi sempre che forniscano le informazioni richieste e rendano le prescritte dichiarazioni nelle forme previste dalle vigenti norme.

Per quanto poi concerne la protezione dei **dati personali**, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed atteso che il loro trattamento deve essere comunque improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati contenuti all'interno dei plichi di cui alla precedente Sezione I e quelli eventualmente comunicati e/o acquisiti nel prosieguo del procedimento sono richiesti e saranno trattati esclusivamente per adempiere alle prescrizioni contenute nella vigente normativa sui contratti pubblici ed in particolare per riscontrare il possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 50/2016 per partecipare alle procedure di affidamento e per contrarre con la pubblica amministrazione;
- il trattamento dei dati cui si è in precedenza fatto riferimento potrà essere effettuato sia con modalità manuali che, occorrendo, con modalità informatiche e, in ogni caso, quelli contenuti nelle dichiarazioni sostitutive potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni per adempiere agli obblighi di controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- l'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte di altri concorrenti sarà consentito nel rispetto di quanto al riguardo disposto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, nonché dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e dal D.P.R. 184/2006;
- i dati sopraindicati non saranno comunicati al di fuori dei casi innanzi indicati, né saranno oggetto di diffusione.

Titolare dei dati è l'Amministrazione Comunale di Potenza presso la quale, in ogni momento, gli interessati potranno far valere i **diritti** previsti dal D.Lgs. 196/2003. A tal fine e sulla base di quanto stabilito dal primo comma, lett. e), del succitato art. 13, si riporta il testo integrale dell'art. 7 (rubricato "*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*") del richiamato decreto:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

Per quanto, infine, riguarda i **dati di carattere giudiziario**, così come individuati dall'art. 4, comma 1,

lett. e) del D.Lgs. 196/2003, si precisa che gli stessi vengono richiesti e saranno trattati in forza dell'apposita autorizzazione deliberata dal Garante per la protezione dei dati personali e nel puntuale rispetto delle prescrizioni nella stessa contenute.

f.to **LA DIRIGENTE**
- dott.ssa Anna Bellobuono -

Originale firmato agli atti della U.D.